

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'UNIONE COLLINE MATILDICHE, IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, L'AUSL DI REGGIO EMILIA – DISTRETTO DI REGGIO EMILIA, E SOC. COOP. COOPSELIOS, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBINEA OGGETTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO.

L'anno ... il giorno ... del mese di ..., presso ..., con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

L'UNIONE COLLINE MATILDICHE avente sede in P.zza Dante 1 c/o Comune di Quattro Castella , codice fiscale 02358290357 (di seguito Unione Colline Matildiche o Committente) rappresentata dalla dott.ssa Federica Cirlini, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula per nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione Colline Matildiche, ai sensi della deliberazione di Giunta Unione n. 37 del 31/08/2015 ;

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA, avente sede in Reggio Emilia, piazza Prampolini 1, codice fiscale 00145920351 (di seguito Comune di Reggio Emilia o Committente), rappresentato dalla dott.ssa Elena Margherita Davoli, dirigente del Servizio "Programmazione del sistema di welfare", ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Reggio Emilia , ai sensi del provvedimento del Sindaco di Reggio Emilia PG 21361 in data 23/05/2015, dell'art. 46 dello Statuto Comunale e dell'art. 48 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

L'AUSL DI Reggio Emilia, distretto di Reggio Emilia avente sede in Reggio Emilia, via Amendola 2, codice fiscale 01598570354 (di seguito denominata AUSL o Committente) nella persona della Dott.ssa Elisabetta Negri in qualità di Direttore del Distretto di Reggio Emilia ivi domiciliata per la carica

E

IL PRODUTTORE/GESTORE COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS, CF 01164310359 con sede legale in via Antonio Gramsci n. 54/S a Reggio Emilia, rappresentata da Katia Cuoghi Costantini, ivi domiciliata per la carica, che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse di Cooperativa sociale COOPSELIOS S.C.

PREMESSE

1. Il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;

2. I Comuni dell'ambito distrettuale, con convenzione sottoscritta tra i Comuni del Distretto di Reggio Emilia (Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Emilia e Vezzano sul Crostolo) e l'azienda USL – Distretto di Reggio Emilia in data 20 marzo 2008 (deliberazione di CC N. 67 del 26/11/2007 del Comune di Albinea, deliberazione di CC n. 67 del 14/11/2007 del Comune di Bagnolo in Piano, deliberazione di CC n. 48 del 27/11/2007 del Comune di Cadelbosco di Sopra, deliberazione di CC n. 54 del 27/11/2007 del Comune di Castelnovo di Sotto, deliberazione di CC n. 95 del 29/11/2007 del Comune di Quattro Castella, deliberazione di CC n. 301 del 17/12/2007 del Comune di Reggio Emilia, deliberazione di CC n. 8535/75 del 27/11/2007 del Comune di Vezzano sul Crostolo, deliberazione del Direttore Generale dell'AUSL di Reggio Emilia n.45 del 16/04/2007) hanno individuato (art.10) il Comune di Reggio Emilia quale Comune capofila per l'ambito distrettuale per tutte le funzioni connesse alla programmazione distrettuale;

3. L'Accordo di Programma sottoscritto dai medesimi soggetti in data 31 marzo 2010 (approvato con Decreto del Sindaco di Reggio Emilia n. 6118 in data 31 marzo 2010), all'art. 8 "identifica il Comune di Reggio Emilia, Comune Capofila del Distretto..... come soggetto istituzionalmente competente che provvede all'accreditamento per conto delle esigenze dell'ambito distrettuale";

4. I Programmi attuativi che annualmente declinano in azioni gli indirizzi del Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale individuano il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare. Per l'anno

2016 il fabbisogno è individuato nel Programma attuativo 2015 (nella sezione Piano delle attività per la non autosufficienza 2015) approvato con Accordo di Programma sottoscritto tra i Comuni del Distretto di Reggio Emilia (Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Emilia e Vezzano sul Crostolo) , l'azienda USL – Distretto di Reggio Emilia, l'Azienda Ospedaliera Santa Maria Nuova e la Provincia di Reggio Emilia in data 15 settembre 2015 ed approvato con Decreto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 44712 del 30/09/2015.

5. L'atto di concessione dell'accreditamento definitivo è stato rilasciato dal Comune di Reggio Emilia a coop.soc. COOPSELIOS per il servizio di assistenza domiciliare da svolgersi nel territorio del Comune di Albinea con sede operativa in Albinea (Reggio Emilia), piazza Cavicchioni 8 (determinazione dirigenziale 1826 del 23/12/2014, confermata con determinazione dirigenziale 1772 del 28/12/2015).

Il provvedimento di accreditamento definitivo, allegato al presente contratto come parte integrante e sostanziale, ha scadenza 31/12/2017.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per il soggetto istituzionalmente competente:

Comune di Reggio Emilia, sede Galleria Santa Maria 1, Reggio Emilia

Referente operativo dott.ssa Elena Margherita Davoli, dirigente del Servizio "Programmazione del sistema di Welfare"

- per la committenza:

Unione Colline Matildiche

Referente operativo, dott.ssa Maria Chiara Borsalino

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, Distretto di Reggio Emilia

Referente operativo dott.ssa Elisabetta Negri, Direttore di Distretto

- per il Soggetto gestore:

Cooperativa Sociale COOPSELIOS Società Cooperativa

Sede: Via Antonio Gramsci n. 54/S – 42124 Reggio Emilia

Referente operativo, dott.ssa Claudia Lazzari Monti

3. Le parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a tutti i sottoscrittori del presente contratto, in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 2 – Oggetto del contratto di servizio

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di assistenza domiciliare da svolgersi nel territorio del Comune di Albinea nell'ambito della concessione dell'accreditamento definitivo di cui alla premessa.

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Soggetto gestore accreditato ha assunto all'atto del rilascio dell'accreditamento e in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

Art. 3 – Durata

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accreditamento definitivo, la validità del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude il 31/12/2017.

2. Il presente contratto, con scadenza coincidente con quella del provvedimento di accreditamento definitivo, è rinnovabile esclusivamente se e in quanto sia stato concesso il rinnovo al provvedimento di accreditamento definitivo stesso, al quale soggiace, per un periodo di uguale o inferiore durata.

Art. 4 – Modalità di realizzazione del servizio

1. Il Soggetto gestore accreditato fornirà il servizio assicurando localmente per l'anno 2016 la seguente offerta di prestazioni:

- n. 4.422 ore di assistenza domiciliare, comprensive di ore frontali erogate all'utente, ore di spostamento (conteggiate con valenza 0,82) ed ore effettuate con intervento contemporaneo di due operatori (seconda ora valenza 0,90) sulla base di quanto previsto dal Piano assistenziale individualizzato.

- n. 736 ore di assistenza domiciliare, comprensive di ore frontali erogate all'utente, ore di spostamento (conteggiate con valenza 0,82) ed ore effettuate con intervento contemporaneo di due operatori (seconda ora valenza 0,90) sulla base di quanto previsto dal Piano assistenziale individualizzato per due utenti disabili adulti con progetto autorizzato da UVH ed esentato dal pagamento di qualsiasi contribuzione, da rendicontare a parte.

2. Il Soggetto gestore accreditato realizzerà il servizio assicurando le seguenti prestazioni per l'Unione Colline Matildiche, aggiuntive rispetto a quanto previsto nella normativa regionale sull'accreditamento,

- fino ad un massimo di 2500 ulteriori ore di assistenza domiciliare, con le stesse caratteristiche qualitative delle prestazioni accreditate

- ritiro e consegna pasti a domicilio già pronti

specificando che:

- esse non costituiscono in alcun modo fattore di esclusione diretta o indiretta all'accesso al servizio da parte dell'utente;

- sono da assicurare in maniera omogenea a tutto l'ambito distrettuale;

- la remunerazione aggiuntiva per tali ulteriori oneri è specificatamente e congruamente determinata all'Art.

7.

3. Annualmente, in coincidenza con la definizione da parte del Comitato di Distretto della programmazione distrettuale annuale del Fondo Regionale non Autosufficienza e con un preavviso di 30 giorni, la Committenza indicherà formalmente al Soggetto gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.

Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati sono oggetto di revisione da parte della Committenza, ordinariamente con cadenza annuale.

Le eventuali variazioni derivanti dalla revisione e da quanto concordato nei commi precedenti, che non comportino una revisione contrattuale per cause straordinarie ai sensi dell'art. 17, sono comunicate al Soggetto gestore accreditato in via telematica, mediante PEC, almeno 30 giorni prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.

Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento;

- dalla Carta dei servizi riferita al servizio oggetto del presente contratto.

2. La Carta dei servizi è utilizzata quale strumento d'informazione agli utenti, ma anche per mostrare gli impegni del Soggetto gestore accreditato nei confronti degli utenti stessi.

Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.

3. Il Soggetto gestore accreditato s'impegna a partecipare a eventuali percorsi, proposti dalla committenza, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente.

Art. 6 – Ammissione ed inserimento degli utenti

1. L'ammissione ai servizi oggetto del presente contratto è effettuata a cura del Responsabile Servizio comunale competente che provvede anche alla validazione del Progetto di vita e di cure.

2. Il Soggetto gestore accreditato, sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09 e s.m.i., ne definisce altresì la periodicità della revisione in accordo e in continuità con il progetto di vita e cure predisposto dal Responsabile del servizio inviante.

3. La documentazione per l'ammissione comprende la valutazione multidimensionale con la certificazione di non autosufficienza. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile eseguire tali valutazioni, la competente Unità multidimensionale dovrà provvedere entro dieci giorni dall'ammissione. Nel caso di inserimento di utenti disabili il progetto dovrà essere autorizzato dall'UVH.

4. Tutte le comunicazioni che originano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

Art. 7 - Remunerazione del servizio

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Contratto di servizio, è predeterminata dalla Regione Emilia Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.

2. La remunerazione del servizio è garantita attraverso la determinazione di una retta (quota di contribuzione) a carico dell'utente/Comune e due ordini di tariffa a carico del FRNA, da applicare alternativamente in base alle condizioni degli ospiti:

- Tariffa Socio assistenziale
- Tariffa Socio educativa;

3. L'importo dei livelli della tariffa e della quota di contribuzione degli utenti sono calcolati dall'Ufficio di Piano, sulla base del costo riferito ad un'ora di erogazione del servizio, fissato dalla RER. Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.

Pertanto, per l'anno 2016, primo di validità del presente contratto, i livelli della tariffa e la retta a carico utente/comune, sono complessivamente così determinati: (vedi tabella di calcolo allegata al presente contratto)

Tariffa a carico del FRNA	Socio assistenziale	€ 14,80 per ora di erogazione del servizio
Retta a carico utente/Comune		€ 10 per ora di erogazione del servizio

La retta a carico utente/Comune indica la quota della remunerazione del servizio non a carico del FRNA ed è determinata in dettaglio nell'art. 8 al quale si fa rimando.

5. Nel caso in cui, in conformità a quanto previsto dal piano assistenziale individualizzato o dal piano educativo individualizzato, venga assicurato un intervento contemporaneo di due operatori, il costo di riferimento (e conseguentemente sia la quota a carico del FRNA che la retta di riferimento a carico dell'utente/Comune), è aumentato del 90%.

La tariffa oraria del servizio di assistenza domiciliare verrà riconosciuta per le ore frontalmente erogate ad anziani/disabili assistiti aumentate della percentuale del 18%, corrispondente al tempo, forfettariamente determinato, necessario all'operatore per recarsi al domicilio dell'utente, tempo remunerato agli operatori da parte del Gestore e ottimizzato nei percorsi. Si precisa che la tariffa corrispondente alle ore di spostamento viene calcolata con il riconoscimento del solo costo del lavoro. La tariffa applicata alle ore di spostamento sarà dunque equivalente ad euro 20,50 di cui a carico FRNA euro 12,24.

6. Nel corso di validità del presente contratto, nel rispetto dei limiti e delle indicazioni regionali, gli importi indicati sono periodicamente rideterminati dall'Ufficio di Piano.

I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

7. I costi delle prestazioni aggiuntive, richieste al Soggetto gestore e non previste nel calcolo del costo di

riferimento regionale, di cui al comma 2 dell'art. 4, sarà regolato e remunerato secondo le medesime disposizioni previste per le prestazioni erogate in regime di accreditamento (ammontare corrispettivo e retta giornaliera, doppio operatore, remunerazione degli spostamenti, gestione amministrativa, modalità di pagamento ecc.). L'Unione Colline Matildiche riconosce la tariffa oraria delle ore accreditate (quota fondo più quota utente/comune), mentre sulle ore di trasferimento la tariffa sarà pari a quella prevista per le ore accreditate.

- Per la consegna a domicilio dei pasti pronti il corrispettivo è quantificato in € 2 per ogni pasto consegnato ed € 7,55 per il 2016, primo anno di validità del presente contratto. La tariffa è a carico dell'utente.

Per la valorizzazione dei fattori produttivi (sede operativa) messi a disposizione dal Comune di Albinea verrà redatto apposito accordo integrativo sottoscritto dalle parti.

Art. 8 - Determinazione delle quote di contribuzione

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni locali nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.

La riscossione delle rette a carico degli utenti, di norma, compete al Soggetto gestore accreditato.

2. La retta è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale degli utenti. La retta determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore a quella indicata all'art. 7.

3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo avvio del servizio, il Servizio sociale competente esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:

- degli impegni economici a favore del soggetto gestore a carico dell'utente e/o dei suoi famigliari (quota di contribuzione);
- della quota di integrazione a carico del Comune, se prevista;
- della modalità di pagamento della quota di contribuzione.

4. Il Soggetto gestore accreditato, il Comune competente e l'utente e/o suoi famigliari, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'avvio del servizio, sottoscrivono un contratto d'accesso a più mani con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3.

5. In caso di accesso al servizio in condizioni di emergenza/urgenza, per il periodo che intercorre fino alla definizione degli adempimenti di cui al comma 3, il Gestore è autorizzato alla riscossione della tariffa massima fino a definizione degli adempimenti di cui al comma 3 (di norma non più di 30 giorni).

6. Per l'anno 2016, primo di validità del presente contratto la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in:

euro 10 per ora di servizio erogata

Le modalità di compartecipazione dei Comuni di residenza dei cittadini sono regolamentate da apposito Regolamento comunale. L'Ente Gestore si impegna ad applicare le norme vigenti in stretta collaborazione con il Servizio comunale competente.

A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore accreditato, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza. In caso di insorgenza di morosità grave e reiterata, il Gestore attiva il Servizio Sociale competente per la rivalutazione della capacità reddituale dell'utente finalizzata ad una eventuale revisione della compartecipazione comunale e/o all'accertamento e lotta ad eventuali abusi. In accordo con il Servizio sociale competente, il Gestore provvederà al recupero delle insolvenze tramite gli strumenti consentiti dalla legge.

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

Art. 9 – Pagamenti e rimborsi

1. L'Azienda Usl, in qualità di soggetto gestore del FRNA, liquiderà al Soggetto gestore accreditato il dovuto per le tariffe a carico del FRNA, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA – DISTRETTO DI REGGIO EMILIA

- aventi a oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI ALBINEA QUOTA FRNA MESE DI.....

- cui devono essere allegati: FILE EXCEL come indicato nell'art 18

Art. 10 - Riscossione delle quote di contribuzione

1. Il Soggetto gestore accreditato prevederà le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli utenti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel contratto d'ingresso, di cui al comma 4 dell'art.10.

Art. 11 – Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente contratto è onnicomprensivo. E' fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 8.

2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- Il pagamento della quota di contribuzione è orario e non può essere richiesto anticipatamente rispetto al mese di competenza;

3. Il Soggetto gestore rilascia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle prestazioni erogate e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine, in base alla normativa vigente, le spese per l'assistenza specifica del servizio di assistenza domiciliare vanno determinate conteggiando, al netto di eventuali contribuzioni e/o compartecipazione del Comune, il 90% della quota di contribuzione a carico dell'utente.

4. La reiterata inosservanza di quanto previsto al comma precedente, costituisce grave motivo d'iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

5. Il Soggetto gestore accreditato assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

Art. 12 – Regole per i pagamenti e interessi di mora

Per tariffe FRNA effettuate del Soggetto gestore

1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda USL nella sua qualità di soggetto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (o nota contabile equipollente).

2. La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI). L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto.

3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora nella misura e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

4. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.

5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza

6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

Art. 13 - Continuità del servizio

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore accreditato, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza (e informare debitamente gli utenti), nel pieno rispetto di quanto previsto nei Piani di Protezione Civile dei comuni aderenti all'Unione Colline Matildiche. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.

3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Art. 14 – Risorse umane

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento definitivo.

2. Al personale è assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.

3. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

4. Il soggetto gestore s'impegna a dare informazione al personale non dipendente dallo stesso, in merito al contenimento dei rischi interferenti.

In particolare dovrà essere focalizzata l'attenzione su: organigramma interno dei ruoli dedicati alla sicurezza negli ambienti di lavoro, corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e procedure da mettere in atto in caso di emergenza.

L'informazione dovrà avvenire per il personale al momento dell'inizio del servizio e dovrà essere supportata dal materiale in uso all'interno delle strutture e da idonea evidenza dell'avvenuta informazione.

Art. 15 - Monitoraggio della regolare esecuzione del contratto

1. Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell'art. 20 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;
- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento.

2. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del presente contratto ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

Art. 16 – Sospensione o risoluzione del contratto per inadempimento.

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione d'indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. L'Istituzione competente provvede a darne tempestiva e formale comunicazione agli altri sottoscrittori per i rispettivi adempimenti conseguenti.

3. In caso d'inadempienze contrattuali da parte del Soggetto gestore, l'Istituzione competente invierà allo stesso una diffida, contenente la prescrizione a provvedere i necessari adempimenti entro un congruo termine.

Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà l'esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore sono applicate penali commisurate all'entità dell'inadempienza rilevata, secondo fattispecie indicate:

- fino ad euro 50.000 nei casi di venir meno dei requisiti di servizio connessi all'accreditamento, di violazioni del contratto di lavoro nazionale e decentrato applicato di dipendenti ed accertato dalle autorità competenti; mancato adempimento delle prescrizioni di accesso del SAA e dei competenti Servizi comunali, interruzioni della continuità del servizio non dovute a cause di forza maggiore, violazioni rispetto a qualifiche dichiarate del personale impiegato in struttura ed altre violazioni gravi

- fino ad euro 10.000 nei casi di violazioni accertate rispetto alla fatturazione al FRNA e alla fatturazione agli utenti e ai Comuni; non adempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti, mancata messa a disposizione delle risorse necessarie per le valutazioni periodiche del case-mix; mancata o ritardata (oltre i 30 gg) risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, sia sui singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale; negazione accesso alle strutture degli organismi di controllo (OTAP e Commissioni di Vigilanza) e altre violazioni meno gravi.

La comminazione della penale, in ogni caso, non impedisce il risarcimento del maggior danno.

5. Nel caso d'inadempienze gravi o ripetute il Contratto di servizio sarà risolto.

Art. 17 - Modalità di revisione del contratto

1. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990.

A tale scopo, l'indennizzo a favore del Soggetto gestore è convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- revisione della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

2. Quando sono verificati i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, la Committenza, formula al Soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Art. 18 - Flussi informativi

1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione (ad es flusso SI ADI), e nei confronti della Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

2. Il Soggetto gestore, assicura i seguenti flussi informativi:

All'AUSL e all'Unione Colline Matildiche, committente per le prestazioni sanitarie e gestore del FRNA:

- Elenco mensile (su file excel) degli ospiti classificati per tipologie di intervento (fogli separati per prestazioni socio assistenziali e prestazioni educative, ed eventuali distinzione in base a progetti specifici, utenti affetti da sla con prestazioni socio assistenziali) che dovrà contenere: cognome e nome, data di nascita, nuova ammissione nel mese/data ingresso, data UVM che certifichi la non autosufficienza o, nel caso di utente disabile data UVH che autorizzi il servizio, data assenze per ricovero o altro, dato rientro,

data decesso, gg di presenza, giorni di assenza, tariffa piena, eventuale tariffa secondo operatore, tariffa tempo di spostamento, totale per persona, (file fornito dall'Ausl)) ed il costo totale delle prestazioni . Si precisa che i campi dovranno essere tutti compilati coi dati richiesti, in caso di incompletezza il file verrà restituito al Gestore per la corretta compilazione e non verranno prese in esame le fatture ad esso relative.

All'Ufficio di Piano: attestazione (da effettuarsi entro il 30/4 dell'anno successivo) dell'ammontare complessivo della compartecipazione incassata dagli utenti del distretto per l'anno precedente sui posti convenzionati.

Per consentire un puntuale monitoraggio delle attività e delle spese è indispensabile che la documentazione mensile sopra citata sia inviata all'Ausl entro e non oltre la metà del mese successivo.

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per i provvedimenti conseguenti.

Art. 19 - Elezione del foro

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art. 20 - Protezione dei dati personali

1. Il Soggetto gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I Committenti e il Soggetto gestore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 21 - Spese contrattuali e di registrazione

1. Registrazione: il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

2. Bollo: il Soggetto gestore dichiara di essere esonerato dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs 460/97 art. 27 bis TAB DPR 642/72 e s.m.i.

Art. 22 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Direttore del Distretto di Reggio Emilia
Dott.ssa Elisabetta Negri

Dirigente Programma "Politiche per la coesione e la solidarietà" Comune di Reggio Emilia
Dott.ssa Elena Davoli

Dirigente Unione Colline Matildiche
Dott.ssa Federica Cirlini

Visto per congruità

Responsabile Ufficio di Piano Zona sociale di Reggio Emilia
Dott.ssa Silvia Guidi

Per accettazione
Legale rappresentante COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS

ALLEGATI:

1. PROVVEDIMENTO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO
2. PROVVEDIMENTO ACCREDITAMENTO DEFINITIVO E CONFERMA
3. SCHEDA DI CALCOLO